

## **UNA PRONUNCIA CHE FA DISCUTERE SU ASSEGNO DI MANTENIMENTO E MATRIMONIO LAMPO**

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2721/09, I Sezione Civile, si occupa di un matrimonio "lampo", durato appena sette giorni, ma comunque foriero di conseguenze patrimoniali.

Infatti, secondo la Suprema Corte, a prescindere dalla durata del medesimo è necessario assicurare il mantenimento nei confronti del coniuge più debole (la moglie in questo caso), che, seppure si sia sottratto *ab initio* al legame matrimoniale, abbandonando da quasi subito il tetto coniugale, deve poter vedere riconosciuto, a detta della Cassazione, l'assegno di mantenimento.

Il caso ha avuto un iter giudiziario sicuramente travagliato.

Dal Tribunale di Bologna, in prima battuta, infatti, la richiesta della donna era stata respinta, a causa della estrema brevità della convivenza.

Ma successivamente, a sorpresa, la Corte di Appello aveva dato ragione alla stessa, di conseguenza portando il marito a richiedere il pronunciamento della Cassazione.

La pronuncia si pone in antitesi rispetto all'opinione comune e finora dominante, in base alla quale un mantenimento deciso su di un legame durato così poco tempo, potrebbe avere connotazioni di una beffa o addirittura truffaldine, per di più considerando che esso non era stato neppure consumato. La Cassazione, nel mostrare l'avallo alla corte di Appello pone quale base il fatto che non sia da considerarsi metro di giudizio la semplice durata del legame, bensì l'adeguatezza del tenore di vita della donna dopo il divorzio, rapportandolo con quello vigente in costanza di matrimonio.

E' pur vero, però, che una brevità cronologica così evidente, fa dubitare della possibile determinazione del tenore di vita, tale da potere, in base ad esso, stabilire l'assegno di mantenimento per il coniuge più debole economicamente.